

Genova, 9 marzo 2016

Circolare n. 4/2016

Ai Gentili Clienti

Lori indirizzi

Nuova procedura di convalida delle dimissioni

A partire dal 12.03.2015 le **dimissioni del lavoratore e la risoluzione consensuale** del rapporto di lavoro dovranno essere **presentate attraverso le nuove modalità previste dal DM 15.12.2015**. Le nuove disposizioni, attuative del D.Lgs. n. 151/2015, **prevedono l'invio del modello con modalità esclusivamente telematiche**.

Restano **fuori dal campo di applicazione** di tali disposizioni il **lavoro domestico e le dimissioni** (o le risoluzioni consensuali) disposte nelle sedi conciliative, così come i lavoratori delle amministrazioni pubbliche, del settore marittimo ed il recesso durante il periodo di prova. La mancata effettuazione della procedura produrrà **l'inefficacia delle dimissioni/risoluzioni**. La mancanza di una vera e propria previsione dell'ipotesi di inadempimento del lavoratore rende particolarmente difficile la gestione delle dimissioni nel caso di comportamento inerte del lavoratore.

Con la **circolare n. 12 del 04.03.2016** il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito numerosi aspetti della disciplina, senza toccare l'argomento.

Considerate le complessità collegate al primo periodo applicativo dell'adempimento, si segnala che il Ministero del Lavoro ha reso disponibile un video tutorial che illustra le modalità di convalida delle dimissioni all'indirizzo www.lavoro.gov.it (sia nell'ipotesi di convalida diretta del lavoratore, sia tramite soggetti autorizzati).

Presentazione telematica delle dimissioni e della risoluzione consensuale

A partire dal prossimo 12.03.2016 i **lavoratori che intendono rassegnare le dimissioni**, così come nel caso di **risoluzione consensuale del rapporto di lavoro**, dovranno **presentare obbligatoriamente un modello in via telematica** attraverso il portale dell'INPS (www.inps.it) e del **Ministero del Lavoro** (www.cliclavoro.gov.it).

DIMISSIONI E RISOLUZIONE CONSENSUALE

A partire dal prossimo
12.03.2016



Presentazione in **forma telematica**
delle **dimissioni / risoluzione consensuale**

Rimangono **esclusi dal nuovo adempimento**, secondo quanto chiarito dal Ministero, i seguenti rapporti:

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI CONVALIDA DIMISSIONI	
I	Rapporto di lavoro domestico e recesso intervenuto in sedi protette.
II	Recesso durante il periodo di prova.
III	Dimissioni o risoluzioni consensuali presentate dalle lavoratrici nel periodo di gravidanza o dai genitori durante i primi tre anni di vita del bambino (per cui vale ancora la convalida avanti alla DTL).
IV	Rapporto di lavoro marittimo.
V	Dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Secondo quanto chiarito dal Ministero con la circolare 12/2016, il lavoratore ha in ogni caso **l'obbligo di rispettare il termine di preavviso**, salvo il caso in cui sussista una giusta causa di dimissioni e fermo restando che le dimissioni, pur se immediatamente efficaci, obbligano il lavoratore al risarcimento dell'eventuale danno.


La procedura

Di seguito, illustriamo schematicamente la **procedura per la presentazione delle dimissioni o della risoluzione consensuale**.

LA PROCEDURA	
Prima fase (per lavoratori non assistiti)	
1	Il lavoratore deve richiedere, se ancora non in suo possesso, il codice PIN I.N.P.S. all'Istituto.
2	Il lavoratore deve creare un'utenza, se ancora non in suo possesso, per l'accesso al portale ClicLavoro.
Seconda fase	
1	Bisogna effettuare l'accesso tramite il portale lavoro.gov.it al form on-line per la trasmissione della comunicazione o in alternativa alla pagina di ricerca e selezione di una comunicazione, per l'invio di una revoca.
Terza fase	
1	Nel caso di adempimento eseguito con il supporto di un soggetto abilitato si procede alla firma digitale del modulo prodotto con i dati delle dimissioni/risoluzione consensuale o revoca degli stessi.
2	Si procede, inoltre, alla trasmissione del modulo di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente. In particolare, il datore di lavoro riceverà il modulo nella propria casella di posta elettronica certificata e la Direzione territoriale del lavoro riceverà una notifica nel proprio cruscotto e avrà la possibilità di visionare il modulo.

La procedura introdotta dal decreto ministeriale per la manifestazione della volontà di recedere dal rapporto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale è **preceduta dalla fase di riconoscimento**

del soggetto che effettua l'adempimento, diversa a seconda se il lavoratore recede dal contratto direttamente o facendosi assistere da un soggetto abilitato.




Nel **primo caso** (dimissioni senza intervento dell'intermediario) il lavoratore per rassegnare dimissioni "efficaci" deve essere in possesso del **codice personale I.N. P.S. ("PIN INPS")** ovvero richiederlo all'Istituto. Tale codice permette di **popolare automaticamente parte del modello** (anagrafica), rendendo i dati imm modificabili da parte del lavoratore che sta compilando il modulo.

Nel **secondo caso** (assistenza di un soggetto abilitato) il sistema consente l'**accesso con le sole credenziali di cliclavoro** che tali soggetti possiedono o devono richiedere al momento della comunicazione. Con la circolare n. 12/2016, il Ministero del Lavoro indica i seguenti intermediari abilitati:

INTERMEDIARI ABILITATI ALLA CONVALIDA	
I	Patronati
II	Organizzazioni sindacali
III	Enti bilaterali
IV	Commissioni di certificazione


In seguito, la compilazione segue le **medesime modalità per entrambe le ipotesi** e parte del contenuto del modello (relativo al rapporto) sarà **compilato automaticamente dal sistema grazie al recupero dei dati relativi alla comunicazione obbligatoria**.



Una volta completata la compilazione, **il modulo viene inviato all'indirizzo di posta elettronica** (anche certificata) del datore di lavoro implementato nell'apposita sezione 2 e alla Direzione del lavoro territorialmente competente, ovvero alle Province Autonome di Trento e Bolzano e alla Regione Siciliana.

OSSERVA


La data di trasmissione consente altresì al sistema di "controllare" il termine dei 7 giorni, entro il quale il lavoratore può revocare le dimissioni rese in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015. In quest'ultimo caso il lavoratore potrà accedere solo alle comunicazioni trasmesse nei 7 giorni precedenti. Il sistema informatico SMV darà accesso infatti alle sole comunicazioni revocabili.



Il rispetto di tali modalità rende valide le dimissioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015. **Soltanto con tali modalità il datore di lavoro potrà considerare valide le dimissioni presentate dal lavoratore e considerare risolto il contratto di lavoro e, conseguentemente, presentare entro 5 giorni dalla data di cessazione la comunicazione prevista dall'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996 con le modalità previste dal D.M. 30 ottobre 2007.** Analoga considerazione vale anche in caso di risoluzione consensuale.

Non è dato sapere, in assenza di chiarimenti, **quali siano nel concreto le conseguenze della presentazione non formale delle dimissioni.** Al riguardo, come appena illustrato, le disposizioni si limitano a stabilire l'inefficacia delle dimissioni o delle risoluzioni consensuali.

Si può dedurre che **in presenza di dimissioni non confermate**, l'assenza del lavoratore debba (almeno temporaneamente) essere considerata alla stregua di un'assenza ingiustificata, che costituisce a sua volta presupposto per un licenziamento per giusta causa. Considerate le complessità che si possono riscontrare nel corso di un procedimento giudiziario per licenziamento, si ritiene opportuno notificare con raccomandata l'invito a convalidare le proprie dimissioni, con l'avvertimento che **fino ad intervenuta convalida** l'allontanamento dal luogo di lavoro verrà considerata assenza ingiustificata, e che in sua assenza il rapporto verrà interrotto con licenziamento. Considerata la complessità e l'onerosità della procedura (di licenziamento, ma anche in termini di contribuzione NASPI), si ritiene in ogni caso necessario un chiarimento ufficiale sul punto.



Il nostro studio, come di consueto, resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti

Studio Picco
